

STATUTO TIPO CER
(PUBBLICATO SUL SITO GSE)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito, “CER”) in forma di..... (a titolo esemplificativo, Associazione/Fondazione di Partecipazione), denominata “.....”.

Articolo 2 - Sede

La CER ha sede legale nel Comune diin Via/Piazza.....

Articolo 3 - Durata

La durata della CER è a tempo indeterminato/è fissata in anni.

Articolo 4 - Scopo e oggetto

1. L’obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri/soci o alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci.

2. La CER è un ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

3. Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all’energia elettrica immessa in rete.

A tal fine, la CER potrà:

- richiedere l’accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
 - richiedere l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
 - monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i membri/soci;
 - ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell’eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui al successivo comma 6;
- (in alternativa)*
- destinare gli incentivi esclusivamente ad attività sociali e/o ambientali a livello di comunità o alle aree locali in cui opera.

4. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell’art. 32, co.1 lett. c, del d. lgs. n. 199 del 2021, è..... (a titolo esemplificativo, la

CER; il Presidente del Consiglio di Indirizzo/Direttivo), fermo restando che il Consiglio di Indirizzo/Direttivo potrà nominare un nuovo responsabile.

5. I membri/soci della CER utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del d. lgs. 199 del 2021 e alle restituzioni di cui all'art. 32 co. 3 del richiamato decreto legislativo, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

6. In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

7. Nel rispetto delle finalità di cui al punto 1 del presente articolo, la CER potrà (*in via esemplificativa*):

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica;
- offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti sulle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- promuovere l'attività della CER, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- creazione di servizi sociali (ad esempio aiuto alle famiglie vulnerabili per la riduzione delle bollette);
- finanziamento di progetti di riqualificazione energetica o ambientale nel territorio;
-

8. La CER potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti ed operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

9. La CER è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

TITOLO II

SOCI E PATRIMONIO

(le categorie di membri/soci possibili sono differenti a seconda della forma giuridica prescelta. Ad esempio, nel caso di Fondazioni di partecipazione, generalmente si individuano le seguenti tipologie di membri: promotori fondatori; partecipanti fondatori; partecipanti sostenitori – donatori. Nel caso di Associazioni potrebbero non riscontrarsi tipologie diverse di soci)

Articolo 5 - Membri/Soci

1. Possono essere membri/soci le persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ("ISTAT") secondo quanto previsto all'art. 1, co. 3, della Legge n. 196 del 2009.

2. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri/soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021.

3. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

4. Sono membri/soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.

5. Sono membri/soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

6. Un membro/socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore. Inoltre, possono essere membri/soci della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Articolo 6 - Patrimonio

Il Patrimonio della CER è costituito (*in via esemplificativa*):

- dai beni, mobili e immobili, di proprietà della CER;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote annuali versate dai membri/soci;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli membri/soci, destinati a specifiche finalità istituzionali;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
-

TITOLO III

AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - POTERI DI CONTROLLO - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 7 - Ammissione

1. I soggetti che intendono aderire alla CER devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo competente, illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:

- l'eventuale titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina Primaria denominata ".....";
- l'eventuale titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali;
- di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei dati afferenti ai propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente Articolo 4;
- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente Statuto.

2. L'ammissione di nuovi membri/soci sarà subordinata alla verifica della sussistenza in capo all'aspirante membro/socio dei requisiti previsti.

3. Si provvederà entro dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa rispetto alla domanda di ammissione, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

4. La procedura di ammissione sarà gestita secondo le modalità espressamente indicate nel Regolamento interno.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei membri/soci

1. Tutti i membri/soci hanno diritto a:

-
-
-
- mantenere i propri diritti come clienti finali, ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- ricevere dalla CER i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno, al netto delle spese sostenute dalla CER;
- recedere in qualsiasi momento dalla CER, dandone comunicazione scritta secondo le modalità indicate nel Regolamento.

2. I membri/soci dovranno rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, la cui inosservanza può dar luogo nei casi più gravi all'esclusione del socio/membro secondo le modalità indicate nell'art. 9.

3. I membri/soci dovranno provvedere al pagamento del contributo annuale se deliberato.

4. I membri/soci si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria della CER.

Articolo 9 - Sospensione ed esclusione

1. La mancata osservanza di anche una sola delle condizioni espressamente previste ai fini dell'ingresso nella CER nella qualità di membro/socio, nonché l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della CER, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti del membro/socio autore della violazione, fermo restando il potere di esclusione spettante alla CER, come regolato dal presente Statuto.

2. La sospensione è deliberata dall'organo amministrativo competente non appena sia accertata l'esistenza di una delle circostanze che la determinano.

3. L'organo amministrativo può chiedere al membro/socio i chiarimenti opportuni ai fini della delibera.

4. Nel termine previsto di il membro/socio dovrà dimostrare l'insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell'organo amministrativo. In ogni caso, entro il termine di il membro/socio sospeso ha l'obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza costituisca una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.

5. Qualora sia trascorso il termine di senza che la condizione che ha determinato la sospensione sia stata rimossa, l'organo amministrativo avvierà la procedura di esclusione.

6. L'esclusione di un membro/socio si verifica laddove:

-
-
-

7. L'esclusione ha effetto decorsidalla data di comunicazione della delibera di esclusione. Detta comunicazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante PEC o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

8. In caso di esclusione, non si procederà alla restituzione dei contributi eventualmente versati dal membro/socio escluso.

9. Per la liquidazione del membro/socio escluso valgono le norme dettate in materia di recesso, in quanto applicabili.

Articolo 10 - Recesso del socio/membro

1. Ciascun socio/membro, laddove non intenda continuare ad essere parte della CER, può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta, all'organo amministrativo competente mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione secondo

quanto indicato nel Regolamento. Nel Regolamento interno possono essere definiti, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

2. Il recesso del socio/membro ha effetto dalla data indicata nella comunicazione inviata secondo le modalità previste nel Regolamento, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e non si procederà alla restituzione dei contributi eventualmente versati, salvo che la CER deliberi diversamente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Organi associativi/della Fondazione di Partecipazione

La struttura organizzativa necessaria della CER risulta costituita da *(la struttura organizzativa dipende dalla forma giuridica prescelta)*:

A titolo meramente esemplificativo:

Articolo 11 - Presidente

Articolo 12 - Assemblea dei membri/soci o Assemblea di partecipazione

Articolo 13 - Consiglio di Indirizzo o Direttivo

Articolo 14 - Organo di controllo e/o Revisore (ove nominati)

TITOLO V PATRIMONIO – BILANCIO DI ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 15 – Bilanci ed esercizi

1. Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il..... di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo/Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 16 - Distribuzione dei benefici

La CER non persegue finalità di lucro e, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai membri/soci.

Articolo 17 - Scioglimento e Liquidazione

La CER si scioglie per le cause previste dalla legge, e in particolare:

- a)
- b).....

Articolo 18 - Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, dovesse insorgere tra i membri/soci o tra costoro e la CER circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di

Articolo 19 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.